

COMUNE DI VICOLUNGO

Provincia di Novara

~~originale~~/copia

DELIBERAZIONE N. 21

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di PRIMA convocazione – seduta PUBBLICA.....

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche.

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTICINQUE del mese di OTTOBRE alle ore 20,00 nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

			presenti	assenti
VICENZI	MARZIA	Sindaco	x	
GAVINELLI	LORELLA	Consigliere	x	
PALLANZA	LAURA	"		x
MOZZATO	MASSIMO	"	x	
PROVERBIO	UGO	"	x	
DEAGOSTINI	MARCO	"	x	
CODINI	MATTEO	"		x
BERMANI	LORETTA	"	x	
CERASO	ANTONIO	"	x	
PICCIUCA	GANDOLFO ANTONIO	"	x	
BRENDOLIN	SERGIO	"		x
		Totali	8	3

Partecipa il Segretario Comunale Supplente Dott. Francesco LELLA.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la sig.ra Marzia VICENZI, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art.24, D.Lgs. n.175/2016, modificato con D.Lgs. n.100/2017 e ss.mm.ii.;

Rilevato in proposito che gli adempimenti previsti dal comma 1 di tale norma consistono:

- a) nella revisione complessiva delle partecipazioni, indipendentemente dalla entità delle singole quote di partecipazione;
- b) nell'individuazione, nell'ambito delle società ricomprese nella revisione complessiva, di quelle che si sono assoggettate ad alienazione (società che non svolgono le attività riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2) o alle altre misure di razionalizzazione previste dall'articolo 20, commi 1 e 2;

Visto al riguardo, l'art.4, il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art.193, D.Lgs. n.50/2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art.180, D.Lgs. n.50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art.3, comma 1, D.Lgs. n.50/2016;

Richiamati:

- a) in ordine alla verifica dei requisiti previsti, l'art.5, commi 1 e 2;
- b) in ordine alla ricaduta in una delle ipotesi giuridicamente rilevanti, l'art.20, comma 2;

Considerato che, per le situazioni rientranti nelle casistiche elencate dall'art.20, comma 2, fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, entro il 31 dicembre, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al richiamato comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Dato atto che, in attuazione dell'art.1, commi 611 e 612, L. n.190/2014, con deliberazione n.2 del 30.04.2015, è stato definito ed approvato il piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute;

Rilevato che, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n.175/2016, le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente dal Comune in società contemplate dall'art.24, comma 1, D.Lgs n.175/2016 risultano essere le seguenti:

Denominazione società	Oggetto societario	Capitale sociale	Quota posseduta
Acqua Novara VCO s.p.a. - Via Triggiani n.9 - 28100 Novara	Gestione del servizio idrico integrato	€ 7.839.567,00	0,0227%, pari a 1781 azioni, valore unitario € 1,00.
CBBN - Consorzio di Bacino Basso Novarese - Via Socrate n.1/A - 28100 Novara	Gestione raccolta e smaltimento rifiuti urbani e igiene urbana	-	0,40%
CISA 24 ora Consorzio Intercomunale Gestione Servizi Socio-Assistenziali Ovest-Ticino - Via Battista Gambaro n.47 - 28068 Romentino	Gestione Servizi Socio-Assistenziali	-	3,02%
Consorzio Case Vacanze dei Comuni Novaresi - Via Fratelli Rosselli n.1 - 28100 Novara	Attività Sociale Ricreativa	-	0,18%
ATL - Agenzia Turistica Locale della Provincia di Novara - Baluardo Quintino Sella n.40 - 28100 Novara	Gestione Servizi Turistici	€ 74.111,79	0,70%, pari ad € 516,46

Rilevato altresì, che:

1. il Comune possiede esclusivamente una partecipazione diretta in società non quotata (Acqua Novara VCO s.p.a.) riconducibile per l'oggetto sociale alle categorie previste dall'art.4;
2. non si rilevano partecipazioni a società che presentino le condizioni previste dall'art.20, comma 2, D.Lgs. n.175/2016 o che non soddisfino i requisiti di cui all'art.5, commi 1 e 2, D.Lgs. n.175/2016 e, pertanto, non sussiste alcuna necessità di effettuare interventi di alienazione né interventi di riassetto da effettuare in sede di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, ai sensi dell'art.20, comma 1, D.Lgs. n.175/2016;
3. la società partecipata "Acqua Novara VCO s.r.l." svolge attività di gestione del ciclo idrico integrato rientrando quindi tra le attività individuate dall'art.4, comma 2, lett. a), quale produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
4. pertanto, la quota di partecipazione del Comune in "Acqua Novara VCO s.r.l." deve essere necessariamente mantenuta, al fine di garantire la

- fornitura del servizio idrico integrato, per il quale tale società, interamente a capitale pubblico, è stata appositamente costituita;
5. non sussiste alcuna necessità di aggregazione della società con altre società operanti nello stesso settore, trattandosi di ente gestore del servizio idrico integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale di riferimento, individuato con Legge regionale (ATO Piemonte 1);
 6. le ulteriori partecipazioni, (rappresentate da CBBN – Consorzio di Bacino Basso Novarese, CISA 24 ora Consorzio Intercomunale Gestione Servizi Socio-Assistenziali Ovest-Ticino, Consorzio Case Vacanze dei Comuni Novaresi) si trovano al di sotto delle soglie per le quali è necessario provvedere alle dismissioni; in ogni caso si tratta di enti strumentali a totale partecipazione pubblica, finalizzati all'erogazione di servizi pubblici;
 7. per quanto attiene ad ATL - Agenzia Turistica Locale della Provincia di Novara, la quota di partecipazione è al di sotto delle soglie di rilevanza;

- Viste
- le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche, fornite dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti con deliberazione n.19/SEZAUT/2017/INPR;
 - la nota informativa del Ministero dell' Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, Direzione Valorizzazione dell' attivo e del patrimonio pubblico del 05.07.2017 n.53393 prot.;
 - la nota sugli obblighi di revisione straordinaria predisposta dell'ANCI n.76/VSG/SD del 07.08.2017;

Richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art.49, comma 1, D.Lgs. n.267/2000;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

1. di effettuare, in esecuzione di quanto stabilito dall'art.24, D.Lgs. n.175/2016, modificato con D.Lgs. n.100/2017, la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 17 gennaio 2017, come segue:

Denominazione società	Oggetto societario	Capitale sociale	Quota posseduta
Acqua Novara VCO s.p.a. - Via Triggiani n.9 - 28100 Novara	Gestione del servizio idrico integrato	€ 7.839.567,00	0,0227%, pari a 1781 azioni, valore unitario € 1,00.
CBBN – Consorzio di Bacino Basso Novarese - Via Socrate n.1/A - 28100 Novara	Gestione raccolta e smaltimento rifiuti urbani e igiene urbana	-	0,40%
CISA 24 ora Consorzio Intercomunale Gestione Servizi Socio-Assistenziali Ovest-Ticino - Via Battista Gambaro n.47 - 28068 Romentino	Gestione Servizi Socio-Assistenziali		3,02%
Consorzio Case Vacanze dei Comuni Novaresi - Via Fratelli Rosselli n.1 - 28100 Novara	Attività Sociale Ricreativa	-	0,18%
ATL - Agenzia Turistica Locale della Provincia di Novara – Baluardo Quintino Sella n.40 - 28100 Novara	Gestione Servizi Turistici	€ 74.111,79	0,70%, pari ad € 516,46

2. di dare atto che l'unica società partecipata in via diretta, "Acqua Novara VCO s.r.l.", non quotata, svolge attività di gestione del ciclo idrico integrato rientrando quindi tra le attività individuate dall'art.4, comma 2, lett. a), quale produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi, pertanto, la quota di partecipazione del Comune in "Acqua Novara VCO s.r.l." deve essere necessariamente mantenuta, al fine di garantire la fornitura del servizio idrico integrato, per il quale tale società, interamente a capitale pubblico, è stata appositamente costituita e non sussiste alcuna necessità di aggregazione della società con altre società operanti nello stesso settore, trattandosi di ente gestore del servizio idrico integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale di riferimento, individuato con Legge regionale (ATO Piemonte 1), precisando, altresì, che non si rilevano ulteriori partecipazioni in società che presentino le condizioni previste dall'art.20, comma 2, D.Lgs. n.175/2016 o che non soddisfino i requisiti di cui all'art.5, commi 1 e 2, D.Lgs. n.175/2016;
3. di dare atto che le ulteriori partecipazioni, (rappresentate da CBBN – Consorzio di Bacino Basso Novarese, CISA 24 ora Consorzio Intercomunale Gestione Servizi Socio-Assistenziali Ovest-Ticino, Consorzio Case Vacanze dei Comuni Novaresi) si trovano al di sotto delle soglie per le quali è necessario provvedere alle dismissioni; in ogni caso si tratta di enti strumentali a totale partecipazione pubblica, finalizzati all'erogazione di servizi pubblici;
4. di dare atto che per quanto attiene ad ATL - Agenzia Turistica Locale della Provincia di Novara, la quota di partecipazione è al di sotto delle soglie di rilevanza;
5. di dare atto, di conseguenza, che non sussiste alcuna necessità attuale di effettuare interventi di alienazione né interventi di riassetto da effettuare in sede di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, ai sensi dell'art.20, comma 1, D.Lgs. n.175/2016;
6. di precisare che il presente provvedimento costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art.1, comma 612, L. n.190/2017, di cui in premessa;
7. di dare atto che, ai sensi dell'art.20, comma 1, D.Lgs. n.175/2016, si provvederà annualmente ad effettuare l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui il Comune detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
8. di trasmettere il presente atto alle al Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento del Tesoro, con le specifiche modalità da questo comunicate, nonché alla Sezione Regionale della Corte dei Conti per il Piemonte.

Parere tecnico ai sensi dell'art.49, comma 1, e contabile ai sensi dell'art.153, comma 5, D.Lgs n.267/2000:

F **C**

Il responsabile del servizio economico-finanziario:
(F. Moretti) _____ **F.to**

Attestazione di copertura finanziaria:
(F. Moretti) _____

Il responsabile dei servizi demografici:
(A. Pezzana) _____

Il responsabile del servizio personale-vigilanza-commercio:
(M. Vicenzi) _____

Il responsabile del servizio LL.PP.-Urbanistica-Istruzione:
(G. Sarino) _____

Vicolungo, 25 ottobre 2018

F = favorevole
C = contrario

F.to Il Sindaco
(Marzia VICENZI)

Il Segretario Comunale Supplente
(Francesco LELLA)
F.to

Pubblicazione n. 282.....

La presente delibera, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio il 22 NOV. 2018..... e per quindici giorni consecutivi.

Vicolungo, 22 NOV. 2018

Il Segretario Comunale Supplente
(dott. Francesco LELLA)

F.to

Copia conforme all'originale

22 NOV. 2018

Vicolungo,

Il Segretario Comunale Supplente
(dott. Francesco LELLA)



La presente delibera è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini in data _____ ai sensi art.134 comma 3 D.Lgs. n.267/2000.

Vicolungo,

Il Segretario Comunale Supplente
(dott. Francesco LELLA)

F.to